



NURSIND
SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA
Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508
FAX 085-9943084
pescara@pec.nursind.it



E-mail – argento2000@libero.it – www.nursind.it

Pescara li 18.05.14 prot. n° 0000_____

PERMESSI TRIBUNALE ISTRUZIONI PER L'USO

**PERMESSI PER ESPLETAMENTO FUNZIONI GIUDICE POPOLARE/
GIUDICE ONORARIO/TESTIMONE/RICORRENTE**

Normativa di riferimento:

RD 1043/23 - art.359 CP - Legge 254/97 circolare F.P. 6104 del 9.7.96 - Leggi 287/51 e 74/1978
Art. 21 - comma 2 - del CCNL 1.9.1995

Considerata l'obbligatorietà della testimonianza in caso di citazione, al dipendente citato come teste in tribunale, sia nelle cause civili che penali, viene concesso il permesso di assentarsi dal servizio, senza perdere la retribuzione, per il tempo necessario a rendere la testimonianza richiesta.

Al rientro in servizio il dipendente è tenuto a presentare una certificazione rilasciata dall'autorità giudiziaria dalla quale risulti il tempo in cui lo stesso è rimasto a disposizione della suddetta autorità.

NB) PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PRESENZA IN TRIBUNALE È NECESSARIO CHE NEGLI ATTI DELL'UDIENZA SIA CITATA LA PROPRIA PRESENZA.

Qualora la convocazione come teste sia in una località la cui lontananza non consente al dipendente di rientrare in servizio al termine dell'udienza, il permesso viene concesso per l'intera giornata. Se, per lo stesso motivo, non fosse possibile raggiungere la località indicata nello stesso giorno dell'udienza, il dipendente potrà richiedere di fruire, qualora ne abbia ancora disponibilità, di uno dei tre giorni di permesso per motivi personali previsti dall'art. 19 del C.C.N.L. 6/7/95 o di un giorno di ferie.

Si Precisa Altresi' Che:

- 1) se l'assenza è dovuta a comparizione per questioni di servizio o a citazione come teste , la stessa viene considerata come **servizio esterno** o **permesso retribuito** ;
- 2) nel caso in cui l'assenza sia dovuta a comparizione per questioni personali, il dipendente potrà chiedere di fruire di uno dei tre giorni di permesso di cui all'art. 21 del C.C.N.L. 1/9/95, se ancora disponibili, di un giorno di ferie, o di un permesso a recupero di ore straordinarie.



NURSIND
SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA
Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508
FAX 085-9943084
pescara@pec.nursind.it

E-mail – argento2000@libero.it – www.nursind.it



Pescara li 18.05.14 prot. n° 0000_____

Nb) IL LAVORATORE in caso di citazione come teste in tribunale, sia nelle cause civili che penali, può scegliere se usufruire :

- 1) del solo permesso di assentarsi dal servizio, senza perdere la retribuzione, per il tempo necessario a rendere la testimonianza richiesta (quindi a ore se nelle vicinanze);**
- 2) altrimenti può scegliere di usufruire di uno dei tre giorni di permesso di cui all'art. 21 del c.c.n.l. 1/9/95, se ancora disponibili.**

Iter procedurale:

Il dipendente è tenuto ad avvisare preventivamente gli uffici competenti e a presentare copia dell'atto di citazione.

Qualora il permesso riguardi l'intera giornata il giorno successivo il dipendente dovrà inoltrare apposita richiesta agli uffici competenti allegando copia dell'atto di citazione .

In ogni caso al rientro in servizio dovrà essere presentata la certificazione rilasciata dall'autorità giudiziaria con l'indicazione dell'orario di presenza.

Gli uffici competenti verificheranno se, in base alla documentazione presentata dal dipendente, l'assenza sia o meno da considerarsi retribuita.

I permessi suddetti e le relative regole, valgono anche in caso di nomina del dipendente a giudice popolare, nonché a giudice onorario.

Trattamento economico: Intera retribuzione.

ARAN AGENZIA COMPARTO SANITÀ

SAN146_Orientamenti Applicativi

A quale tipo di permesso si deve far ricorso per testimoniare per cause personali in tribunale?

Il personale che deve recarsi in tribunale per testimoniare per cause personali può far ricorso ai permessi per particolari motivi personali previsti dall'art. 21 - comma 2 - del CCNL 1.9.1995, successivamente integrato dall'art. 16 del CCNL 20.9.2001.

Ad ogni buon fine si fa presente che il dipendente potrà essere considerato in servizio esclusivamente per le testimonianze rese nell'interesse dell'azienda o dell'ente.

01/09/1995 CCNL normativo 1994 – 1997 economico 1994 – 1995

ART. 21 - (Permessi retribuiti)

1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:

2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati, compresa la nascita di figli. 5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione nonché il trattamento accessorio indicato nella tabella 1. Allegata al presente contratto.

Informativa a Cura di NURSIND PESCARA
Argentini Antonio 320.3134105